

Regolamento sugli investi- menti Gennaio 2019



Sommario

I – Aspetti generali	3	VI – Disposizioni finali	22
1.1 Scopo del regolamento sugli investimenti	4	6.1 Riserva di modifica	23
1.2 Campo d'applicazione	4	6.2 Entrata in vigore	23
		6.3 Testo determinante	23
II – Organizzazione e processo d'investimento	5	6.4 Circostanze di fatto non disciplinate nel regolamento sugli investimenti	23
2.1 Organizzazione dell'investimento	6	VII – Abbreviazioni	24
2.2 Processo d'investimento	7	Abbreviazioni	25
III – Mansioni e competenze degli organi d'investimento	9	Appendice I	26
3.1 Consiglio di fondazione	10	Direttive d'investimento	27
3.2 Investment Committee	10	Appendice II	29
3.3 Voting Committee	10	Regolamentazione delle competenze per gli immobili diretti svizzeri	30
3.4 Responsabile investimenti	11		
IV – Principi d'investimento	12		
4.1 Principi dell'investimento patrimoniale	13		
4.2 Principi dell'attività d'investimento	13		
4.3 Altri principi	15		
V – Categorie e direttive d'investimento	18		
5.1 Categorie d'investimento	19		
5.2 Direttive d'investimento per le obbligazioni (inclusa liquidità)	19		
5.3 Direttive d'investimento per le azioni	19		
5.4 Direttive d'investimento per gli immobili	20		
5.5 Direttive d'investimento per gli investimenti alternativi	20		
5.6 Direttive d'investimento per le monete estere	21		

Nota: le designazioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a entrambi i sessi.



Aspetti generali

4 Scopo del regolamento sugli investimenti

4 Campo d'applicazione

I – Aspetti generali

1.1 Scopo del regolamento sugli investimenti

Il patrimonio della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) è amministrato esclusivamente nell'interesse degli assicurati e quindi per il perseguimento dell'obiettivo d'investimento. Il regolamento sugli investimenti si basa sulla LPP e sull'ordinanza OPP 2, nonché su tutte le disposizioni pertinenti.

Il regolamento sugli investimenti definisce gli obiettivi e i principi, l'organizzazione, le mansioni e le competenze, nonché le direttive d'investimento e il relativo monitoraggio. Esso crea le condizioni quadro necessarie per garantire una gestione e un investimento del patrimonio professionali e al passo con i tempi da parte delle persone e degli organi d'investimento competenti.

1.2 Campo d'applicazione

Questo regolamento si applica al patrimonio investito, vale a dire all'intero patrimonio al netto del patrimonio operativo (p. es. liquidità operativa).

Questo regolamento si applica a tutti gli organi d'investimento elencati nel presente regolamento sugli investimenti, nonché a tutte le persone coinvolte nel processo d'investimento.



Organizzazione e processo d'investimento

6 Organizzazione dell'investimento

7 Processo d'investimento

II – Organizzazione e processo d'investimento

2.1 Organizzazione dell'investimento

Il Consiglio di fondazione esercita la gestione e il controllo strategici dell'investimento patrimoniale ed è dunque responsabile per la conduzione orientata agli obiettivi dell'intero processo d'investimento.

Il Consiglio di fondazione può delegare compiti o decisioni parziali ad altri organi d'investimento ovvero a terzi. La responsabilità e il monitoraggio dell'intero processo spettano tuttavia al Consiglio di fondazione e, pertanto, non sono delegabili.

La gestione dell'investimento patrimoniale è definita nel regolamento d'organizzazione. I compiti e i poteri dei singoli organi d'investimento coinvolti nel processo d'investimento patrimoniale sono stabiliti negli statuti, nel regolamento d'organizzazione, nel presente regolamento sugli investimenti nonché in altre eventuali direttive interne.

L'organizzazione dell'investimento patrimoniale sfrutta i vantaggi della specializzazione e della ripartizione del lavoro. Nell'ambito della delega dei compiti che ne deriva, vengono ponderati aspetti di governance, competenza e disponibilità. Decisione, realizzazione e controllo vengono effettuati da parte di diverse istanze. I conflitti d'interessi vengono apertamente discussi e disciplinati.

L'organizzazione dell'investimento patrimoniale comprende i seguenti organi d'investimento:

- Consiglio di fondazione;
- Investment Committee;
- Voting Committee;
- responsabile investimenti.

Relativamente agli organi d'investimento menzionati, il regolamento sugli investimenti disciplina solo gli aspetti che sono in correlazione diretta con l'investimento patrimoniale.

Per quanto concerne eventuali compiti e poteri non elencati e regolamentati, la relativa definizione e assegnazione spettano al Consiglio di fondazione.

2.2 Processo d'investimento

Il processo d'investimento viene gestito dagli organi d'investimento.

Il grafico seguente illustra il processo d'investimento con gli organi d'investimento e i relativi compiti e competenze.



L'obiettivo d'investimento è la realizzazione di un rendimento al fine di soddisfare gli obblighi della Cassa pensione, attraverso l'investimento del patrimonio in maniera efficiente sotto il profilo dei rischi e in base a principi economici. Se la capacità di rischio e le circostanze di mercato lo consentono, può essere perseguito un extra-rendimento.

La politica d'investimento comprende l'obiettivo d'investimento, il budget di rischio, le categorie d'investimento, le direttive d'investimento e le fasce di oscillazione degli investimenti.

La strategia d'investimento comporta l'orientamento a lungo termine del patrimonio investito, così come una rappresentazione a lungo termine degli attuali sviluppi economici e politici e delle loro possibili conseguenze per i mercati dei capitali e le classi d'investimento. La strategia d'investimento viene elaborata dal responsabile investimenti e proposta all'Investment Committee. Essa comprende come elemento chiave la visione d'investimento.

Il mandato d'investimento per il responsabile investimenti viene definito attraverso la politica d'investimento, la strategia d'investimento e le direttive per l'esercizio dei diritti di voto. Il responsabile investimenti realizza l'ordine d'investimento attraverso l'attività d'investimento e l'esercizio dei diritti di voto.

L'attività d'investimento comprende l'attuazione della strategia d'investimento, si orienta alle condizioni di mercato e gestisce il patrimonio investito sulla base di scenari. Tramite operazioni di overlay si può reagire rapidamente alle nuove condizioni di mercato e si possono apportare adeguamenti tattici alla struttura patrimoniale.

L'attività d'investimento si basa su un approccio di tipo assoluto, che non si orienta su un benchmark e che pertanto non può essere qualificato attraverso un corrispondente confronto tra rendimenti.


Il responsabile investimenti presenta al Consiglio di fondazione, all'Investment Committee e al Voting Committee varie basi decisionali.

Il responsabile investimenti è supportato da un Asset Management Committee interno, che è regolato in un documento separato e che si compone dei seguenti cinque membri:

- responsabile investimenti (presidenza);
- responsabile di settore Investimenti tradizionali;
- responsabile di settore Investimenti immobiliari;
- responsabile di settore Investimenti alternativi;
- Chief Risk Officer della Cassa pensione.

Gli organi d'investimento ovvero il processo d'investimento sono supportati dal Risk Management della Cassa pensione.

Ove necessario, il processo d'investimento può essere definito concretamente attraverso ulteriori disposizioni per l'investimento e direttive.



Mansioni e competenze degli organi d'investimento

- 10 Consiglio di fondazione
- 10 Investment Committee
- 10 Voting Committee
- 11 Responsabile investimenti

III – Mansioni e competenze degli organi d'investimento

3.1 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione assume la responsabilità generale degli investimenti patrimoniali.

Il Consiglio di fondazione emana il regolamento sugli investimenti e, in caso di necessità, può modificarlo in qualsiasi momento.

Il Consiglio di fondazione adotta decisioni d'investimento strategiche e definisce la politica d'investimento. La politica d'investimento viene verificata periodicamente e, all'occorrenza, adeguata.

Il Consiglio di fondazione monitora il rispetto di tutte le disposizioni per l'investimento patrimoniale.

Il Consiglio di fondazione monitora i rischi connessi all'investimento patrimoniale; questi comprendono, tra gli altri, i rischi d'investimento nonché quelli operativi, fiscali e legali.

Il Consiglio di fondazione garantisce che gli assicurati vengano informati periodicamente sull'evoluzione del patrimonio investito e sul comportamento di voto.

Il Consiglio di fondazione può delegare mansioni e competenze all'Investment Committee, al Voting Committee e al responsabile investimenti.

3.2 Investment Committee

L'Investment Committee è l'organo responsabile dell'investimento patrimoniale e definisce la strategia d'investimento. La strategia d'investimento viene verificata periodicamente e, all'occorrenza, adeguata.

L'Investment Committee predispone all'attenzione del Consiglio di fondazione le decisioni rilevanti ai fini dell'investimento e ne dirige l'attuazione.

L'Investment Committee richiede al Consiglio di fondazione le modifiche della politica d'investimento.

L'Investment Committee approva la concessione di un mandato di gestione patrimoniale a incaricati esterni di Credit Suisse Group AG. Nel caso di investimenti iniziali per un volume pari o inferiore a CHF 500 mio. delegati a un incaricato che gestisce un volume di investimenti complessivo superiore a USD 30 mia., è sufficiente ottenere un'autorizzazione a posteriori entro i sei mesi successivi.

L'Investment Committee monitora le attività del responsabile investimenti.

L'Investment Committee assicura che il Consiglio di fondazione venga informato con cadenza almeno trimestrale in merito all'andamento del patrimonio investito.

L'Investment Committee può delegare mansioni e competenze al responsabile investimenti e a terzi.

3.3 Voting Committee

Il Voting Committee è l'organo responsabile per l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla posizione in titoli.

Il Voting Committee predispone all'attenzione del Consiglio di fondazione le decisioni connesse ai diritti di voto e ne dirige l'attuazione.

Il Voting Committee in qualità di socio e proprietario definisce le disposizioni in merito all'esercizio dei diritti. Tali disposizioni vengono verificate periodicamente e, all'occorrenza, adeguate.

Il Voting Committee esercita i diritti in qualità di socio e proprietario nell'interesse degli assicurati, nell'ambito delle relative disposizioni e su proposta del responsabile investimenti.

Il Voting Committee monitora l'esercizio dei diritti in qualità di socio e proprietario.

Il Voting Committee assicura che il Consiglio di fondazione venga informato periodicamente circa l'esercizio dei diritti in qualità di socio e proprietario.

Il Voting Committee assicura che gli assicurati vengano informati almeno una volta l'anno circa l'esercizio dei diritti in qualità di socio e proprietario. Qualora nell'esercizio dei diritti non ci si attenga alle proposte del Consiglio di amministrazione o ci si astenga dal voto, tale comportamento di voto viene esposto in maniera dettagliata nel rapporto.

Il Voting Committee può delegare mansioni e competenze al responsabile investimenti e a terzi.

3.4 Responsabile investimenti

Il responsabile investimenti dirige l'attività d'investimento ed è responsabile per l'attuazione della strategia d'investimento.

Il responsabile investimenti verifica regolarmente l'attività d'investimento e, in caso di necessità, la adegua.

Il responsabile investimenti predispone all'attenzione le decisioni rilevanti ai fini dell'investimento prese dall'Investment Committee e dal Voting Committee e ne dirige l'attuazione.

Il responsabile investimenti richiede all'Investment Committee le modifiche della strategia d'investimento e al Voting Committee le modifiche alle disposizioni per l'esercizio di diritti di voto.

Il responsabile investimenti presenta basi decisionali al Consiglio di fondazione, all'Investment Committee e al Voting Committee.

Il responsabile investimenti opera in modo autonomo nel quadro delle direttive, disposizioni e competenze approvate dal Consiglio di fondazione e dall'Investment Committee.

Il responsabile investimenti vigila sulla corretta attuazione della strategia d'investimento e sul rispetto del regolamento sugli investimenti, delle fasce di oscillazione degli investimenti, del budget di rischio, delle direttive d'investimento, delle disposizioni dei contratti di mandato e delle altre disposizioni.

Il responsabile investimenti assicura che l'Investment Committee venga informato periodicamente in merito all'andamento del patrimonio investito.

Il responsabile investimenti può delegare compiti e competenze a terzi.

IV

Principi d'investimento

13 Principi dell'investimento patrimoniale

13 Principi dell'attività d'investimento

15 Altri principi

IV – Principi d'investimento

4.1 Principi dell'investimento patrimoniale

4.1.1 Aspetti generali

Il patrimonio investito viene amministrato in modo tale da garantire la sicurezza e una sufficiente redditività degli investimenti di capitale, un'adeguata diversificazione dei rischi nonché la copertura del fabbisogno prevedibile di liquidità.

4.1.2 Diversificazione

Il patrimonio investito è diversificato in modo tale da evitare rischi di accumulazione.

Il principio della diversificazione prevede (tenendo conto di un look-through in caso di strumenti d'investimento indiretti):

- la limitazione dell'investimento in un unico strumento d'investimento fino a un massimo del 10% del patrimonio investito;
- la limitazione degli investimenti in attività nominali di un singolo emittente a un massimo del 5% del patrimonio investito;
- la limitazione degli investimenti in beni materiali di un singolo emittente a un massimo del 10% del patrimonio investito.

Il Consiglio di fondazione può, in singoli casi, concedere una deroga al principio della diversificazione.

4.1.3 Ripartizione dei rischi

La gestione del rischio è parte integrante del processo d'investimento e compete agli organi d'investimento incaricati dell'investimento patrimoniale.

La gestione del rischio ha luogo su tre differenti livelli:

- al livello del Consiglio di fondazione attraverso la definizione del budget di rischio e della politica d'investimento;
- al livello dell'Investment Committee attraverso l'utilizzo del budget di rischio e la determinazione della strategia d'investimento;
- al livello del responsabile investimenti attraverso l'utilizzo del budget di rischio e l'attuazione della strategia d'investimento.

A tal proposito, gli organi d'investimento possono essere supportati dal Risk Management della Cassa pensione o da terzi.

In caso di completo utilizzo o di superamento del budget di rischio, la procedura successiva viene concordata dall'Investment Committee e dal responsabile investimenti.

4.2 Principi dell'attività d'investimento

4.2.1 Finanziamento mediante capitali di terzi

Ai fini dell'investimento patrimoniale la Cassa pensione non accetta mezzi di terzi.

L'anticipo di titoli tramite credito lombard o altre forme di credito così come la costituzione di un effetto leva (ricorso al credito implicito) mediante strumenti derivati non sono consentiti.

Il Consiglio di fondazione può, in singoli casi su richiesta dell'Investment Committee, approvare un finanziamento mediante capitali di terzi.

4.2.2 Considerazione delle conseguenze fiscali

L'investimento patrimoniale tiene in considerazione le conseguenze fiscali delle singole decisioni d'investimento e mira a un risultato dell'investimento fiscalmente ottimizzato.

4.2.3 Costituzione di veicoli d'investimento

L'Investment Committee viene informato riguardo alla costituzione di veicoli d'investimento.

La costituzione di veicoli d'investimento con domicilio al di fuori dell'OCSE necessita della preventiva autorizzazione da parte dell'Investment Committee.

4.2.4 Investimenti con obbligo di versamento suppletivo, garanzia o atto di fideiussione

Gli investimenti soggetti all'obbligo di versamento suppletivo, garanzia o atto di fideiussione non sono consentiti.

Strumenti finanziari derivati quali ad esempio future, forward, opzioni o swap non sono considerati investimenti con obbligo di versamento suppletivo, garanzia o atto di fideiussione.

Un obbligo di versamento massimo precedentemente stabilito di cui sia noto il quadro temporale – cosiddetto commitment – non è considerato come obbligo di versamento suppletivo. I mezzi per far fronte a un commitment non utilizzato devono essere tempestivamente disponibili sotto forma di liquidità o di investimenti equivalenti alla liquidità.

Le prescrizioni per gli investimenti patrimoniali non devono essere osservate in considerazione del commitment in sospeso, bensì dell'effettivo titolo d'investimento.

4.2.5 Strumenti derivati

L'impiego di derivati è in via di principio ammesso nel quadro delle disposizioni dell'art. 56a OPP2 e LInFi e OInFi.

I processi volti a regolamentare l'utilizzo dei derivati e a garantire gli obblighi di monitoraggio e segnalazione imposti dalle autorità di vigilanza sono documentati.

La Cassa pensione viene classificata ai sensi della LInFi come «piccola controparte finanziaria».

Le disposizioni sull'investimento patrimoniale devono essere sempre rispettate, in considerazione dell'esposizione economica degli strumenti derivati.

4.2.6 Collateral Management in caso di impiego di strumenti derivati

In caso di impiego di derivati negoziati in borsa deve essere effettuato un Collateral Management, ove opportuno.

In caso di impiego di derivati non negoziati in borsa, un Collateral Management deve essere obbligatoriamente effettuato.

Il Collateral Management viene eseguito da una banca depositaria, la quale deve avere un rating a breve termine presso un'agenzia di rating riconosciuta pari almeno ad A-1 (Standard & Poor's) ovvero P-1 (Moody's) o equivalente.

In casi singoli il Consiglio di fondazione può autorizzare una deroga al rating minimo.

4.2.7 Securities lending

Il prestito di titoli, ovvero il cosiddetto securities lending, costituisce una pratica autorizzata.

Il securities lending è ammissibile solo se non pregiudica l'esercizio dei diritti in qualità di socio e proprietario.

Il securities lending viene eseguito tramite una banca depositaria, la quale deve avere un rating a breve termine presso un'agenzia di rating riconosciuta pari almeno ad A-1 (Standard & Poor's) ovvero P-1 (Moody's) o equivalente.

Il securities lending è ammissibile solo in presenza delle relative garanzie da parte della banca depositaria. Il valore delle garanzie deve costantemente ammontare ad almeno il 105,0% del valore commerciale dei titoli concessi in prestito. Come garanzie non sono ammesse le azioni e le obbligazioni di Credit Suisse Group AG e di società del gruppo Credit Suisse AG.

In casi singoli il Consiglio di fondazione può autorizzare una deroga al rating minimo.

4.2.8 Esercizio dei diritti di voto

I diritti connessi ai titoli in qualità di socio e proprietario vengono esercitati dalla Cassa pensione.

In caso di azioni detenute indirettamente, i diritti in qualità di socio e proprietario vengono esercitati ove possibile e opportuno.

La Cassa pensione esercita i propri diritti di voto nelle società anonime svizzere quotate in borsa. Essa può astenersi dal voto, a condizione che ciò corrisponda all'interesse degli assicurati.

In caso di società estere, la Cassa pensione può rinunciare all'esercizio del diritto di voto.

I diritti connessi agli immobili in qualità di socio e proprietario vengono esercitati dalla Cassa pensione o da gestori immobiliari incaricati.

4.3 Altri principi

4.3.1 Disposizioni relative alla valutazione e alle norme di bilancio

Il patrimonio investito deve essere valutato ai prezzi di mercato ovvero al fair value al giorno di chiusura del bilancio secondo le norme Swiss GAAP RPC 26, nella versione applicabile ai sensi dell'art. 47 OPP 2. Qualora i prezzi di mercato non fossero disponibili, la valutazione dovrà avvenire secondo metodi trasparenti e riconosciuti.

Gli immobili detenuti in forma diretta sono valutati e iscritti a bilancio al valore di mercato ovvero al fair value. Il valore di mercato è determinato sulla base della somma dei cash flow netti scontati alla data di valutazione (metodo DCF). Per i valori di mercato degli immobili è prevista una verifica annuale, nel cui ambito devono essere effettuati sopralluoghi al 20% degli immobili in portafoglio. Sull'arco di cinque anni sono da visionare tutti gli immobili.

4.3.2 Investimenti presso il datore di lavoro

Sono considerati investimenti presso il datore di lavoro tutti gli investimenti presso Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate ovvero gli investimenti presso altre società collegate, ad eccezione dei fondi che non hanno carattere d'investimento ma sono legati all'attività operativa (liquidità necessaria alla gestione). Sono legati all'attività operativa anche i fondi che, in prospettiva di un investimento o reinvestimento, sono allocati in forma liquida per un determinato periodo.

4.3.3 Disposizioni in materia di integrità e lealtà

Il Consiglio di fondazione emana, nell'ambito del regolamento d'organizzazione della Cassa pensione, alcune disposizioni volte a garantire l'osservanza delle norme di lealtà e di integrità.

Il responsabile investimenti garantisce che i fornitori di prestazioni esterni abbiano adottato misure organizzative efficaci atte a evitare conflitti di interessi tra gli assicurati e la Cassa pensione, o tra i collaboratori degli assicurati e la Cassa pensione, e a escludere uno svantaggio a danno della Cassa pensione in conseguenza di tali conflitti di interessi.

Il responsabile investimenti garantisce che i fornitori di prestazioni esterni della Cassa pensione rimborsino tutte le prestazioni ricevute da terzi in relazione al rispettivo ordine di mandato, come p. es. retrocessioni, indennità di distribuzione e provvigioni.

4.3.4 Investment Reporting

A causa dell'organizzazione d'investimento su più livelli, a seconda del gruppo di destinatari vengono redatti vari Investment Reporting con una diversa frequenza.

Modalità, contenuto e frequenza vengono definiti da parte dei rispettivi gruppi di destinatari, in collaborazione con gli autori degli Investment Reporting.

La moneta di riferimento è il franco svizzero.

Gli Investment Reporting comprendono, se possibile, le seguenti informazioni e tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- l'esposizione economica degli investimenti patrimoniali;
- un look-through nel caso degli investimenti patrimoniali indiretti.

4.3.5 Compliance Monitoring

Per il patrimonio investito (titoli e immobili) viene effettuato un monitoraggio sulla compliance (Compliance Monitoring).

Il Chief Risk Officer della Cassa pensione è responsabile per il monitoraggio giornaliero sulla compliance.

Nell'ambito del Compliance Monitoring viene verificato il rispetto delle direttive d'investimento patrimoniale; esso ha luogo a tre livelli:

- controllo del rispetto del regolamento sugli investimenti, in particolare delle fasce di oscillazione degli investimenti e delle direttive d'investimento al livello del patrimonio investito;
- controllo del rispetto delle direttive d'investimento al livello dei mandati (titoli e immobili);
- controllo delle transazioni immobiliari.

Ove possibile, il Compliance Monitoring si basa sulle seguenti informazioni e tiene conto dei seguenti aspetti:

- l'esposizione economica degli investimenti patrimoniali;
- un look-through nel caso degli investimenti patrimoniali indiretti.

In caso di violazione delle disposizioni dell'investimento patrimoniale, la valutazione del caso e l'introduzione di eventuali misure spettano:

- al presidente dell'Investment Committee, quando si tratta soltanto del patrimonio investito o di mandati gestiti all'interno della Cassa pensione;
- al responsabile investimenti, qualora si tratti di mandati gestiti da terzi.

Le violazioni delle direttive d'investimento, delle fasce di oscillazione degli investimenti e del budget di rischio, così come le eventuali misure adottate, vengono comunicate al Consiglio di fondazione con cadenza trimestrale.

V

Categorie e direttive d'investimento

- 18 Categorie d'investimento
- 18 Direttive d'investimento per le obbligazioni (inclusa liquidità)
- 18 Direttive d'investimento per le azioni
- 19 Direttive d'investimento per gli immobili
- 19 Direttive d'investimento per gli investimenti alternativi
- 20 Direttive d'investimento per le monete estere

V – Categorie e direttive d'investimento

5.1 Categorie d'investimento

Per la politica d'investimento e la relativa implementazione sono state create delle categorie d'investimento, nelle quali può essere ripartito il patrimonio investito.

Le categorie d'investimento determinanti sono le seguenti:

- obbligazioni (inclusa liquidità);
- azioni;
- immobili;
- investimenti alternativi.

5.2 Direttive d'investimento per le obbligazioni (inclusa liquidità)

Per «obbligazioni» si intendono investimenti nominali liquidi senza effetto leva. Tra le obbligazioni rientrano, oltre ai crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lettera b OPP 2, anche i prestiti, i crediti senza scadenza se sussiste un diritto di riscatto dell'emittente, e i portafogli composti per oltre il 50% – in maniera dimostrabile – di crediti ai sensi dell'OPP 2, purché sufficientemente diversificati.

Per «liquidità» si intendono denaro contante, conti correnti postali e depositi bancari nonché investimenti sul mercato monetario con una scadenza massima di dodici mesi solari.

I crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lettera b cifre 3 – 9 OPP 2 devono rispettare le seguenti condizioni in termini di rating:

- I singoli investimenti devono avere un rating di lungo termine presso un'agenzia di rating riconosciuta ovvero in caso di debitori svizzeri presso Credit Suisse, UBS, Bank Vontobel o Zürcher Kantonalbank pari almeno a BB- (Standard & Poor 's) ovvero Ba3 (Moody's) o equivalente. Se sono disponibili rating differenti, dovrà essere considerato quello inferiore. In caso di strumenti d'investimento collettivi, questa condizione si riferisce al rating di lungo termine medio a fine mese. Il Consiglio di fondazione e l'Investment Committee possono autorizzare eccezioni a tale regola.
- Gli investimenti nel complesso devono avere un rating di lungo termine medio presso un'agenzia di rating riconosciuta ovvero in caso di debitori svizzeri presso Credit Suisse, UBS, Bank Vontobel o Zürcher Kantonalbank pari almeno a BBB- (Standard & Poor's) ovvero Baa3 (Moody's) o equivalente. In caso di strumenti d'investimento collettivi, viene preso in considerazione il rispettivo rating di lungo termine medio a fine mese.
- Per la quota degli investimenti privi di rating da parte di un'agenzia di rating riconosciuta vige una soglia massima pari al 30% dell'intero patrimonio obbligazionario della Cassa pensione.

I prestiti possono essere accordati a enti di diritto pubblico (ad esempio Confederazione, cantoni e comuni) e a privati, a condizione che questi dispongano di un rating minimo di A o equivalente.

I prestiti a enti di diritto pubblico e privati con un rating minore di «A» o privi di rating sono ammessi solo in presenza di garanzie di mercato e solo con una sufficiente diversificazione (portafogli Senior Secured Loan e simili).

5.3 Direttive d'investimento per le azioni

Per «azioni» si intendono titoli azionari e altre partecipazioni societarie (buoni di partecipazione, buoni di godimento, ecc.) ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lettera d OPP 2, purché quotati in borsa o negoziati su altri mercati regolamentati e aperti al pubblico.

5.4 Direttive d'investimento per gli immobili

Con il termine «immobili» si intendono gli investimenti immobiliari diretti (= fondi ai sensi dell'art. 655 CC) e indiretti.

Gli investimenti immobiliari possono avere per oggetto immobili in Svizzera e all'estero, siano essi detenuti direttamente o indirettamente, senza alcuna restrizione relativamente al tipo di utilizzo.

Sono ammessi anche investimenti immobiliari in progetti allo stadio di edificazione o già dotati della licenza di costruzione o in terreni edificabili con possibilità di sviluppo.

Gli investimenti immobiliari possono presentare le seguenti forme di proprietà: proprietà individuale, comproprietà e proprietà per piani.

Per quanto concerne gli investimenti immobiliari diretti, è necessario tenere conto dei seguenti aspetti:

- Vengono preferiti gli immobili situati in grandi agglomerati. I criteri determinanti per la valutazione dell'ubicazione sono il quadro economico regionale (offerta di posti di lavoro), lo sviluppo demografico, la situazione del mercato degli alloggi e la qualità di vita (tra cui trasporti pubblici, vicinanza a scuole ed esercizi commerciali).
- Deve essere privilegiata l'autonomia sul piano amministrativo e dispositivo. Rapporti di comproprietà e di utilizzo comune di immobili o loro parti devono essere considerati solo in via secondaria.

Gli investimenti immobiliari indiretti vengono effettuati tramite strumenti d'investimento collettivi quotati e non quotati, nonché tramite strutture analoghe.

5.5 Direttive d'investimento per gli investimenti alternativi

Con l'espressione «investimenti alternativi» si intendono tutti gli investimenti che non rientrano nelle categorie di investimento delle obbligazioni (inclusa liquidità), delle azioni e degli immobili.

Gli investimenti alternativi devono essere esaminati secondo criteri professionali e con la massima attenzione, e devono essere effettuati con un'ampia diversificazione.

Gli investimenti alternativi vengono effettuati attraverso strumenti d'investimento diretti e indiretti.

Ove possibile e opportuno, gli investimenti alternativi indiretti sono diversificati al livello d'investimento più basso (look-through).

In caso di strumenti d'investimento indiretti, le direttive d'investimento non devono essere attuate sulla base delle strutture giuridiche, bensì in considerazione di un look-through.

Gli investimenti alternativi sono ammessi solo se non determinano per la Cassa pensione alcun obbligo di versamento suppletivo, garanzia o atto di fideiussione. Un obbligo di versamento massimo precedentemente stabilito (cosiddetto commitment) di cui sia noto il quadro temporale non è considerato come obbligo di versamento suppletivo. I mezzi per far fronte a siffatti obblighi di versamento devono essere tempestivamente disponibili sotto forma di liquidità o di investimenti equivalenti alla liquidità.

Ai fini di un'estensione delle opportunità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, il Consiglio di fondazione può autorizzare eccezioni relative agli investimenti alternativi. L'estensione delle possibilità d'investimento è definita nell'allegato al regolamento sugli investimenti e illustrata in dettaglio nell'allegato al conto annuale.

5.6 Direttive d'investimento per le monete estere

Le monete estere sono considerate separatamente dalle categorie d'investimento e sono oggetto di una gestione attiva.

L'esposizione a valute estere può essere aumentata mediante strumenti derivati ovvero completamente o parzialmente coperta.

Ai fini di un'estensione delle opportunità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, il Consiglio di fondazione può autorizzare eccezioni relative alle monete estere. L'estensione delle possibilità d'investimento è definita nell'allegato al regolamento sugli investimenti e illustrata in dettaglio nell'allegato al conto annuale.

VI

Disposizioni finali

- 22 Riserva di modifica
- 22 Entrata in vigore
- 22 Testo determinante
- 22 Circostanze di fatto non disciplinate nel regolamento sugli investimenti

VI – Disposizioni finali

6.1 Riserva di modifica

Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.

6.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2018, per delibera del Consiglio di fondazione del 21 settembre 2018, e sostituisce il regolamento del 1° dicembre 2017.

6.3 Testo determinante

Il presente regolamento è redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra il testo tedesco e la traduzione in una lingua diversa, fa stato il testo tedesco.

6.4 Circostanze di fatto non disciplinate nel regolamento sugli investimenti

In presenza di circostanze di fatto rilevanti per gli investimenti patrimoniali ma non previste nel regolamento sugli investimenti, il Consiglio di fondazione deve esserne informato in tempo utile.

Il Consiglio di fondazione decide in merito alla necessità di adeguare il regolamento sugli investimenti per quanto riguarda le circostanze non regolamentate.

Le circostanze non disciplinate nel regolamento sugli investimenti vengono affrontate dal Consiglio di fondazione attraverso un'applicazione per analogia del regolamento sugli investimenti.

CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Philip Hess

Presidente del Consiglio di fondazione

Thomas Isenschmid

Vicepresidente del Consiglio di fondazione

VII

Abbreviazioni

24 Abbreviazioni

VII – Abbreviazioni

Abbreviazioni

In questo regolamento vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Cassa pensione

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera)

LInFin

Legge sull'infrastruttura finanziaria

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

OInFi

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

OPP

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Appendice I

26 Direttive d'investimento

Appendice I

Direttive d'investimento

Fasce di oscillazione degli investimenti

La base delle fasce di oscillazione degli investimenti è data dallo studio ALM di ottobre 2018.

Si applicano le seguenti fasce di oscillazione:

Fasce di oscillazione degli investimenti

	(in percentuale)
Obbligazioni (inclusa liquidità)	15–65
Azioni	10–40
Immobili	8–18
Investimenti alternativi	10–30
Monete estere	0–40
Investimenti presso il datore di lavoro	0–5

Ampliamenti degli investimenti

Il Consiglio di fondazione può autorizzare ampliamenti delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2. L'ampliamento delle possibilità d'investimento viene illustrato in dettaglio nell'allegato al conto annuale.

Sussistono le seguenti possibilità di ampliamento degli investimenti:

Ampliamenti degli investimenti

Investimenti alternativi	Importo massimo della fascia di oscillazione dell'investimento: 30%.
Investimenti alternativi	Sono consentiti investimenti in società non quotate o altri investimenti detenuti direttamente, a condizione che siano diversificati al livello più basso.
Investimenti alternativi	Sono consentiti investimenti in oro fisico.
Monete estere	Importo massimo della fascia di oscillazione dell'investimento: 40%.

Budget di rischio

La base per il budget di rischio (vale a dire per la determinazione degli indici di rischio e del valore target della riserva di fluttuazione) è data dallo studio ALM di ottobre 2018.

Indicatori di rischio

Indicatore	Valore indicativo
Volatilità ex-ante (diversificata)	7,7%
Value at Risk (1 anno) al 95% di confidenza	–12,7%
Conditional Value at Risk (1 anno) al 95% di confidenza	–15,9%
Valore target della riserva di fluttuazione	16,0%

Rendimento richiesto

La base per la determinazione del rendimento richiesto è data dallo studio ALM di ottobre 2018.

Rendimento richiesto

Obiettivo	Rendimento richiesto
Grado di copertura stabile	2,1% (rendimento minimo)

Appendice II

29 Regolamento delle competenze per gli immobili diretti

Appendice II

Regolamentazione delle competenze per gli immobili diretti svizzeri

Regolamento sulle competenze per l'acquisto e l'amministrazione di immobili diretti in Svizzera

Attività/funzioni	Portfolio Manager immobili diretti in Svizzera	Responsabile immobili diretti in Svizzera	Responsabile di settore Investimenti immobiliari	Responsabile investimenti	Investment Committee
1 Vendita di immobili e acquisto di immobili esistenti/da edificare					
1.1 Incarichi di vendita e acquisti (immobili esistenti, edifici infrastrutturali pubblici, progetti in edificazione o già dotati della licenza di costruzione e di terreni edificabili con possibilità di sviluppo) e contratti in relazione a costruzioni nuove, progettazione, sviluppo, ecc. Oggetti / incarichi					
– fino a CHF 20 mio.	Proposta	Decisione	Informazione		
– fino a CHF 50 mio.		Proposta	Decisione	Informazione	
– fino a CHF 100 mio.			Proposta	Decisione	
– oltre a CHF 100 mio.			Proposta	Decisione	Informazione
1.2 [Verkaufs- und Kaufabschluss, inkl. rechtliche und vertragliche Formalitäten]		Esecuzione	Informazione		
2 Gestione di immobili					
2.1 Stipulazione di diritti reali limitati	Proposta	Decisione			
2.2 Altra gestione immobili (tutte le operazioni)					
– fino a CHF 10'000	Decisione	Informazione			
– fino a CHF 100'000	Proposta	Decisione	Informazione		
– fino a CHF 200'000		Proposta	Decisione	Informazione	

Chiarimenti sulle competenze

Abbreviazione	Descrizione	Responsabilità per	Diritti e doveri associati
Proposta	Richiesta all'istanza competente	Correttezza dei dati sul piano tecnico e finanziario	La decisione deve essere comunicata ai richiedenti
Decisione	Decisione definitiva	Corretta valutazione delle basi decisionali	Diritto di controllo dell'esecuzione, obbligo di consultazione degli aventi diritto
Informazione	Informazione in merito alla decisione dell'istanza esecutrice o decisionale	–	–
Esecuzione	Esecuzione della decisione tramite disposizione corrispondente o direttamente	Esecuzione tecnicamente corretta nel quadro delle decisioni prestabilite	Diritto di disposizione e controllo nei confronti di subordinati, Obbligo di informazione nei confronti dei committenti



CASSA PENSIONE DI CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

Casella postale

8070 Zurigo

credit-suisse.com/cassapensione

Copyright © 2018 Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) e/o società collegate. Tutti i diritti riservati.